



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**

Provincia di Cuneo

# **REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.04.2020

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art.1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce e disciplina l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Articolo 2 – Soggetti passivi**

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Villanova Mondovì.

### **Articolo 3 -Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche è stabilita, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, in 0,80 (zerovirgolaottanta) punti percentuali per tutti gli scaglioni di reddito imponibile stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF.

### **Articolo 4 – Esenzione**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, e dell'art.1, comma 11, del D.L. 13.08.2011, n.138, è stabilita una soglia di esenzione per i redditi imponibili ai fini IRPEF pari o inferiori a 7.500,00 (settemilacinquecentovirgolazero) Euro.
2. Il limite di reddito di cui al comma 1, rappresenta il reddito imponibile al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. Nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

### **Articolo 5 - Versamento.**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato a favore del Comune di Villanova Mondovì, con le modalità previste dalla normativa nazionale.

### **Articolo 6 – Rinvio dinamico ed a disposizioni di legge.**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 7 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.